



Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)

CF - P.IVA 00256400243

ORIGINALE

Registro Generale n. 9

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1 DEL 14-04-2019

Ufficio: C.P.M.-PATRIM.

**OGGETTO: EMERGENZE DERIVANTI DALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ
ATMOSFERICHE VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 27/10 AL 5/11 2018.
ATTIVITÀ AFFIDATE AL SINDACO IN QUALITÀ DI SOGGETTO
ATTUATORE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CHIUSURA AL TRANSITO
PEDONALE DEL SENTIERO CAI N. 803 DENOMINATO "MONTE ERIO" PER
PERICOLO CADUTA PIANTE A SEGUITO DELL'EVENTO, DENOMINATO
"TEMPESTA VAIA".**

PREMESSO che a seguito dell'evento, chiamato dai meteorologi "Tempesta Vaia", che ha interessato, tra il 28 ed il 30 ottobre 2018 ampie zone delle Alpi orientali tra cui, in modo rilevante, anche il territorio del Comune di Roana, una gran massa di piante sono state abbattute nei boschi del Demanio Civico comunale, determinando la necessità e l'urgenza di liberare i boschi da detti schianti rappresentando questi ultimi un grave rischio sia per l'incolumità pubblica (cadute improvvise di piante rimaste in bilico e in stato di precario equilibrio - pericolo di incendi di rilevante entità), che per la salubrità dei boschi stessi in quanto focolare di epidemie di parassiti del legno;

CHE il comprensorio del Monte Erio risulta interessato da migliaia di metri cubi di schianti e che nel suo interno insiste il sentiero CAI n. 803 denominato "Monte Erio";

CONSIDERATO che detti schianti risultano ubicati su aree boschive servite dal suddetto itinerario pedonale con necessità del suo utilizzo da parte dei mezzi forestali destinati all'esbosco e al trasporto del relativo legname;

ATTESO che alcuni lotti di legname serviti da detto itinerario sono già stati aggiudicati e che pertanto a breve inizieranno le operazioni di esbosco e di trasporto del legname ivi ubicato;

VISTA la nota prot. 145378 del 11/04/2019 della Regione Veneto con la quale venivano cartografati tutti i sentieri CAI e le relative criticità di transito;

VISTA l'Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e successive modifiche e integrazioni, ove viene altresì ribadita l'urgenza e la necessità della rimozione degli alberi abbattuti o ammalorati e del relativo materiale vegetale anche ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTA l'ordinanza n. 1 del 23.11.2018 del Commissario delegato con la quale sono stati nominati i Soggetti Attuatori, individuando i rispettivi ambiti di azione e di intervento, costituito l'Ufficio di Supporto al Commissario delegato e nominando i Sindaci dei territori interessati dagli eventi Soggetti Attuatori, salva l'individuazione delle specifiche attività da affidare agli stessi, rimessa a specifico successivo provvedimento;

ATTESO che con nota prot. n. 456 del 10 gennaio 2019 questo Sindaco di Roana ha inoltrato richiesta per la sua nomina di Soggetto Attuatore delle attività di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (rimozione degli alberi abbattuti) per l'intero patrimonio silvo-pastorale intestato al Comune di Roana, ivi comprese le proprietà comunali situate nel censuario dei Comuni di Asiago e Cogollo del Cengio;

RILEVATO che con ordinanza Commissariale n. 1 del 23 gennaio 2019 sono state affidate, ai sensi degli artt. 1 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nonché dell'art. 2 dell'ordinanza n. 1 del 23.11.2018 del Commissario delegato, ai Sindaci, tra cui anche quello del Comune di Roana, le funzioni di Soggetti Attuatori nel "Settore rilievo e opere agricolo-forestali" ai fini dell'adozione di tutte le iniziative necessarie alla gestione della fase emergenziale;

DATO ATTO che sulla base della suddetta ordinanza n. 1 del 23 gennaio 2019:

- l'ambito di intervento affidato ai Sindaci in qualità di Soggetti Attuatori si riferisce all'attuazione delle operazioni di pulitura delle aree boschive soggette a schianti;
- i soggetti attuatori provvederanno alla rimozione degli alberi abbattuti ubicati negli ambiti territoriali del rispettivo Comune qualunque ne sia la proprietà, nonché degli alberi di proprietà comunale eventualmente ricadenti nel territorio amministrativo di altri Comuni;
- per lo svolgimento di dette attività oltre ai poteri e funzioni già rientranti nella propria competenza, sono attribuiti al Sindaco tutti i poteri indicati nell'art. 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, informando il Soggetto Attuatore "Settore rilievo e opere agricolo-forestali" delle attività svolte e che si svolgeranno sul proprio territorio allo scopo di aggiornare i dati relativi alle aree disastrose;
- i Sindaci nominati Soggetti attuatori svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, avvalendosi, ove adeguatamente motivato, delle deroghe previste dagli artt. 1, 4, 11, 12 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, come modificata dall'ordinanza n. 560/2018, emanando le opportune disposizioni in funzione delle problematiche che si dovessero presentare nell'arco del periodo emergenziale, di cui dovrà dare comunicazione al Commissario delegato;

IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza della rimozione di detti alberi abbattuti o ammalorati la cui prolungata presenza in loco costituirebbe un grave rischio sia ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, stante il pericolo di cadute improvvise di piante rimaste in bilico e in stato di precario equilibrio e di incendi di rilevante entità, sia per la salubrità dei boschi stessi, in quanto focolare di epidemie e pullulazione di insetti scolitidi parassiti del legno;


SENTITO in merito il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Patrimonio;

Si trasmette a:

- DIRETTORE DI AVEPA - Soggetto attuatore Settore Rilievo e opere agricole - forestali
- Comando Carabinieri Forestali Stazione di Roana
- Stazione Carabinieri di Canove
- Provincia di Vicenza – Servizio Polizia Provinciale
- Comando Polizia Locale di Roana
- Guardia di Finanza – Tenenza di Asiago
- Unione Montana Spettabile Reggenza Sette Comuni
- Regione Veneto – Unità Organizzativa Forestale Ovest
- Ufficio Tecnico Comunale

ALLEGATO SUB A)

Itinerario sentiero CAI n 803 denominato “Monte Erio” nelle loc. Rotempil – Istituto Elioterapico - Malga Monte Erio - Monte Erio - Buso Stonhaus – Rotempil



Ordinanza DEL SINDACO n.1 del 14-04-2019 COMUNE DI ROANA

VISTO l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 2, 3, comma 1, n. 48, 6 e 182 del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;

VISTI:

- |
a legge 16 marzo 2017 n. 30 - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 - Codice della protezione civile;
- le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, 559 del 29 novembre 2018 e 560 del 7 dicembre 2018;
- le ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 23.11.2018 e n. 1 del 23 gennaio 2019;

ORDINA

la chiusura del sentiero CAI n 803 denominato "Monte Erio" nelle loc. Rotempil – Istituto Elioterapico - Malga Monte Erio - Monte Erio - Buso Stonhaus – Rotempil, come indicato nell'allegata planimetria sub A), sia al transito pedonale che veicolare, compresi i velocipedi, fino a lavori di esbosco ultimati;

Le prescrizioni, i limiti e gli obblighi previsti non si applicano ai mezzi delle ditte boschive impegnati nelle operazioni di esbosco e trasporto legname nelle aree boschive servite dal troncone stradale in parola;

A norma degli artt. 3 , comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 29 e 41 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e la collocazione di idonea segnaletica;

Ai sensi dell'art. 5 terzo comma della legge 7/08/1990 n. 241, il responsabile del procedimento, è il responsabile del settore "2" del Comune di Roana Rodeghiero dott. Davide



IL SINCACO / SOGGETTO ATTUATORE
Valentino FRIGO